Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 272 del 2 novembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 novembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale,, della Regione nel 1° semestre 1961)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1961, n. 1.

Corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno quindici anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *gennaio* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli insegnanti di scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno quindici anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 55° anno di età, è concesso un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di L. 3000 per ogni anno di servizio prestato. Sono esclusi da tale beneficio gli insegnanti che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.

Art. 2.

Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

Gli assegni saranno corrisposti a semestri anticipati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del povvedimento di concessione.

Art. 3.

Le spese per la concessione degli assegni di cui all'art. 1. previste in annue L. 2.000.000 (duemilioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di spesa 157 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario: « Spese per sussidi a scuole parificate e premi e indennità varie al personale insegnante delle scuole sussidiate e contributi, sussidi e premi straordinari di studio » ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1961

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1961, n. 2.

Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *gennaio* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere e di incrementare il patrimonio alpinistico nel territorio della Regione è stanziato annualmente nel bilancio di previsione della Regione, su apposito capitolo della parte ordinaria delle spese per l'Assessorato del turismo, un fondo destinato alla concessione di contributi per:

a) costruzione ex novo di rifugi e di altre opere alpine;

b) ricostruzione, ampliamento, sistemazione, arredamento dei rifugi e di altre opere alpine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di soccorso alpino e dell'attività della Delegazione stessa.

Art. 2.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione e alla Delegazione regionale del Corpo di soccorso alpino.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI, aventi sede fuori della Regione, proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale al turismo entro il 30 novembre di ciascun anno e debbono essere corredate: dal progetto, dal piano tecnico e dal preventivo, ove si tratti delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1; dalla relazione dell'attività svolta nell'anno in corso e dal relativo bilancio consuntivo per i contributi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1.

Art. 4.

Nella determinazione dell'ammontare dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 sarà tenuto conto dell'importanza alpinistica dell'opera e della possibilità, o meno, di un suo reddito.

Art. 5.

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare il 70% delle spese, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, per i contributi di importo sino a L. 1.500.000, e con deliberazione del Consiglio regionale per i contributi di importo superiore.

La liquidazione, anche rateale, dei contributi è disposta su richiesta dell'Assessore regionale al turismo, previo accertamento dell'esecuzione e dell'avvenuto collaudo dei lavori o delle opere e previo controllo della documentazione delle spese sostenute.

Art. 6.

I contributi alla Delegazione regionale del Corpo di soccorso alpino dovranno essere destinati:

a) al pagamento delle indennità dovute alle guide e portatori e ad altri componenti le squadre di soccorso alpino per le prestazioni da essi rese in operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

b) al rimborso delle spese di trasporto ai componenti delle squadre di soccorso dal paese di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) alle spese per l'acquisto delle attrezzature occorrenti e per il reintegro di materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

d) alle spese generali di organizzazione e funzionamento della Delegazione regionale del Corpo di soccorso alpino.

Art. 7.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario 1960/1961 (primo semestre 1961) è istituito nella parte « Spesa » del bilancio preventivo per l'esercizio stesso, alla categoria spese obbligatorie dell'Assessorato del turismo, il nuovo capitolo 111-*bis*: « Spese, contributi e sussidi ad Enti e privati per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione ed arredamento di rifugi alpini ed altre opere alpine e spese per il potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di soccorso alpino », con lo stanziamento di L. 2.000.000 (duemilioni), previo prelevamento di uguale importo dal capitolo 109 del bilancio stesso: « Spese e contributi a Comuni, Enti, Istituzioni e a privati per abbellimento ed iniziative di interesse turistico ».

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1961

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1961, n. 3.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1961 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *maggio* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garania fideiussoria regionale, già prevista dalla legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale nonchè di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Ginuta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte entrate e della parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961, capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 901-30 giugno 1962.

Capitolo 37 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino »;

Capitolo 180 della parte spese: « Spese per pagamento di somme all'Istituto bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento, e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 180 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Ragione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 37 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1961

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1961, n. 4.

Nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'Ufficio assessorato dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *maggio* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova tabella organica (allegato *A*) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi annui lordi iniziali (totalmente conglobati) per il personale addetto all'Ufficio assessorato dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

L'annessa tabella organica (allegato *A*) modifica e sostituisce l'organico dei servizi dei posti dell'Ufficio assessorato dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale compreso nella vigente pianta organica dei servizi regionali (tabella allegato *C*) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, concernente le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 3.

Per la nomina al nuovo posto di organico di dirigente di Assessorato dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è prescritto il seguente titolo di studio diploma di laurea in giurisprudenza, oltre ai titoli di servizio previsti dall'art. 78 del vigente regolamento organico per la nomina ai posti di dirigente di Assessorato.

Per la nomina al nuovo posto organico di medico scolastico presso il predetto Assessorato regionale è prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia, della abilitazione all'esercizio della professione sanitaria e dei titoli di specializzazione che saranno precisati nel bando di concorso.

Art. 4.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella allegato *A* recante un nuovo posto di ruolo di dirigente di Assessorato, un nuovo posto di ruolo di medico scolastico, un nuovo posto di assistente sociale previste a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, in complessive annue iniziali e lorde L. 6.400.000, saranno approvate con le deliberazioni di nomina e di assunzione del nuovo personale e saranno finanziate con imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 30 giugno 1962 e per i successivi esercizi corrispondenti al capitolo 8 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario « Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale ».

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1961

MARCOZ

Segue: Tabella organica (allegato *A*)

Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo dell'Ufficio assessorato della sanità ed assistenza sociale

(Allegato *A* alla legge regionale 16 maggio 1961, n. 4)

SERVIZI	NUOVA TABELLA			Stipendio annuo iniziale conglobato lire
	Posti	Gruppo	Grado	
Assessorato della sanità ed assistenza sociale:				
Ufficio assessorato				
Dirigente di Assessorato . . .	1	A	3°	2.010.000
Medico scolastico	1	A	4°	1.500.000
Assistenti sociali	2	B	6°	975.000
Ragioniere di 2ª classe	1	B	7°	813.000
Dattilografa di 2ª classe . . .	1	C	11°	471.000

Aosta, addì 16 maggio 1961

MARCOZ

(6926)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151280) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60